

Bruxelles, 20 febbraio 2019  
(OR. en)

6220/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0138(COD)**

---

---

**CODEC 350  
TRANS 89  
PE 34**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio  
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la  
realizzazione della rete transeuropea dei trasporti  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 11-14 febbraio 2019)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore Dominique RIQUET (ALDE, FR) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 51 emendamenti (emendamenti 1-51) alla proposta. Non sono stati presentati altri emendamenti.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 13 febbraio 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1 - 51 alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>1</sup>.

---

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0277),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0192/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i pareri motivati inviati dal Senato ceco, dal Bundestag tedesco, dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0015/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità **evolute** per lo sviluppo del mercato interno. Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete globale garantisce la connettività **di** tutte le regioni **dell'Unione europea, mentre** la rete centrale **è composta da quelle parti della rete globale che sono della massima importanza strategica per l'Unione**. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l'attuazione, nello specifico l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050.

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la

#### *Emendamento*

(1) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità **comprendenti una struttura a due livelli, nell'Unione, al servizio dei cittadini**, per lo sviluppo del mercato interno **e per la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione**. Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete **centrale è composta da quelle parti della rete che sono della massima importanza strategica per l'Unione, mentre la rete** globale garantisce la connettività **tra** tutte le regioni **nell'Unione**. La rete centrale **dovrebbe fungere da acceleratore transfrontaliero e multimodale per uno spazio unico europeo dei trasporti e della mobilità**. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l'attuazione, nello specifico l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050. **Inoltre il regolamento (UE) n. 1315/2013 è incentrato sui collegamenti transfrontalieri in grado di migliorare l'interoperabilità tra i diversi modi di trasporto e di contribuire all'integrazione multimodale dei trasporti dell'Unione, e dovrebbe altresì tenere conto delle dinamiche di sviluppo del settore dei trasporti e delle nuove tecnologie in futuro.**

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l'esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi. Per **far fronte a tali questioni e consentire** un completamento sincronizzato della rete TEN-T, è necessario agire in modo armonizzato a livello dell'Unione **europa**.

#### *Emendamento*

(2) Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l'esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a **molteplici, lente, oscure e** complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi, **produce incertezza per i promotori dei progetti e i potenziali investitori privati, e può persino condurre all'abbandono dei progetti nel mezzo della procedura. In tali circostanze,** un completamento sincronizzato della rete TEN-T **entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio rende** necessario agire in modo armonizzato a livello dell'Unione. **Inoltre è opportuno che gli Stati membri decidano in merito ai rispettivi piani infrastrutturali nazionali in conformità con gli obiettivi TEN-T.**

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(2 bis) Il presente regolamento si applica soltanto ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013 sulla rete centrale della rete transeuropea di trasporti. Uno Stato membro può anche decidere di ampliare il campo di applicazione alla rete globale.*

#### Emendamento 4

##### Proposta di regolamento Considerando 3

###### *Testo della Commissione*

(3) I **contesti** giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per **l'economia**. Il trattamento prioritario è caratterizzato da scadenze più brevi, procedure simultanee o tempistiche limitate per i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove **un tale quadro sia previsto** all'interno di un contesto giuridico nazionale, **lo** si **dovrebbe** applicare automaticamente ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013.

###### *Emendamento*

(3) I **sistemi** giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per **l'Unione**. Il trattamento prioritario è caratterizzato da scadenze più brevi, procedure simultanee **e/o semplificate** o tempistiche limitate per **il completamento della procedura delle autorizzazioni o per** i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove **tali norme sul trattamento prioritario siano previste** all'interno di un contesto giuridico nazionale, **le** si **dovrebbero** applicare automaticamente ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013. **Gli Stati membri che non dispongono di siffatte norme sul trattamento prioritario dovrebbero adottarle.**

#### Emendamento 5

##### Proposta di regolamento Considerando 4

*Testo della Commissione*

(4) Ove l'obbligo di eseguire valutazioni sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e da altri atti legislativi dell'Unione europea, quali la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 2010/75/UE, la direttiva 2012/18/UE e la direttiva 2011/42/CE, è opportuno che gli Stati membri attuino una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale.

*Emendamento*

(4) Ove l'obbligo di eseguire valutazioni sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e da altri atti legislativi dell'Unione europea, quali la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 2010/75/UE, la direttiva 2012/18/UE e la direttiva 2011/42/CE, è opportuno che gli Stati membri attuino una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale.  
***Inoltre, l'esame precoce dell'impatto ambientale e le discussioni tempestive con le autorità competenti sul contenuto delle valutazioni ambientali possono ridurre i ritardi nella fase di autorizzazione e, in generale, migliorare la qualità delle valutazioni.***

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento  
Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Data l'ingente quantità delle valutazioni ambientali previste da varie direttive europee e norme nazionali comunque necessarie per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T, l'Unione dovrebbe istituire una procedura comune, semplificata e centralizzata che soddisfi i requisiti di tali direttive, al fine di contribuire al conseguimento degli***

*obiettivi stabiliti dal presente regolamento inteso a rafforzare la razionalizzazione delle misure.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) ***I progetti della rete centrale dovrebbero essere sostenuti da procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni al fine di consentire una gestione chiara della procedura complessiva e di fornire agli investitori un unico punto di ingresso.***  
Gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente in conformità ai contesti giuridici e alle organizzazioni amministrative nazionali.

#### *Emendamento*

(5) Gli Stati membri dovrebbero designare ***un'unica*** autorità competente in conformità ai contesti giuridici e alle organizzazioni amministrative nazionali, ***in modo che i progetti relativi alla rete centrale possano avvalersi di procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni e di un punto di contatto unico per gli investitori, rendendo così possibile una gestione chiara ed efficace dell'intera procedura. Se necessario, l'autorità competente unica può delegare le responsabilità, gli obblighi e i compiti di cui è incaricata ad un'altra autorità di livello regionale e locale idoneo o di un altro livello amministrativo.***

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integri tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni (sportello unico) dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza ***e*** la trasparenza ***e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri.*** Dovrebbe altresì accrescere, se del caso, la cooperazione tra Stati membri. Le procedure dovrebbero promuovere una reale cooperazione tra gli investitori e l'unica autorità competente e dunque

#### *Emendamento*

(6) L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integri tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni (sportello unico) dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza, ***il coordinamento,*** la trasparenza e ***la rapidità delle procedure e dell'adozione delle decisioni.*** Dovrebbe altresì accrescere, se del caso, la cooperazione tra Stati membri. Le procedure dovrebbero promuovere una reale cooperazione tra gli investitori e



consentire una valutazione nella fase antecedente alla domanda della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tale valutazione dovrebbe essere inserita nella descrizione dettagliata della domanda e seguire la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

l'unica autorità competente e dunque consentire una valutazione nella fase antecedente alla domanda della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tale valutazione dovrebbe essere inserita nella descrizione dettagliata della domanda e seguire la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(6 bis) Qualora i progetti di interesse comune siano considerati progetti prioritari dell'Unione, potrebbe essere istituita un'autorità competente comune concordata tra le autorità competenti uniche di due o più Stati membri o di Stati membri e paesi terzi per l'espletamento dei compiti derivanti dal presente regolamento.**

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) Data l'urgenza di completare la rete centrale TEN-T, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe **promuovere** una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico

(8) Data l'urgenza di completare la rete centrale TEN-T **entro il 2030**, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe **garantire** una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale, **di trasparenza** e di

dell'Unione.

partecipazione del pubblico dell'Unione. ***I progetti dovrebbero essere valutati in base ai criteri di maturità nella selezione dei progetti stabiliti dal meccanismo per collegare l'Europa. Nel procedere a tali valutazioni occorre tener conto del rispetto delle scadenze di cui al presente regolamento.***

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) I progetti infrastrutturali transfrontalieri della rete TEN-T affrontano sfide particolari per quanto attiene al coordinamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. I coordinatori europei dovrebbero essere autorizzati a monitorare tali procedure e agevolarne la sincronizzazione e il coordinamento.

#### *Emendamento*

(10) I progetti infrastrutturali transfrontalieri della rete TEN-T affrontano sfide particolari per quanto attiene al coordinamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. I coordinatori europei ***di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013*** dovrebbero essere autorizzati a monitorare tali procedure e agevolarne la sincronizzazione e il coordinamento ***al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dal presente regolamento.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell'autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell'Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un

#### *Emendamento*

(12) La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell'autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell'Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un

trattamento preferenziale ai progetti di interesse comune dell'Unione e garantisce la certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta l'approvazione per gli aiuti di Stato. In linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri **possono** richiedere alla Commissione di gestire progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T che ritengano prioritari con tempistiche più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata.

trattamento preferenziale ai progetti di interesse comune dell'Unione e garantisce la certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta l'approvazione per gli aiuti di Stato. **Fatte salve le scadenze stabilite dal presente regolamento e** in linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri **dovrebbero avere la possibilità di** richiedere alla Commissione di gestire progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T che ritengano prioritari con tempistiche più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) L'attuazione dei progetti infrastrutturali della rete centrale TEN-T dovrebbe essere altresì supportata da orientamenti della Commissione volti a fare maggiore chiarezza in merito all'attuazione di certe tipologie di progetti, assicurando il rispetto dell'acquis dell'Unione europea. Ad esempio, il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia<sup>23</sup> prevede orientamenti che facciano maggiore chiarezza allo scopo di garantire l'osservanza delle direttive Uccelli e Habitat. Dovrebbe essere offerto un sostegno diretto in relazione alle procedure di appalti pubblici per progetti di interesse comune, al fine di ottenere il rapporto più vantaggioso qualità/prezzo<sup>24</sup>. Dovrebbe inoltre essere messa a disposizione un'assistenza tecnica adeguata nell'ambito dei meccanismi sviluppati per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, allo scopo di fornire sostegno finanziario ai progetti TEN-T di interesse comune.

#### *Emendamento*

(13) L'attuazione dei progetti infrastrutturali della rete centrale TEN-T dovrebbe essere altresì supportata da orientamenti della Commissione volti a fare maggiore chiarezza in merito all'attuazione di certe tipologie di progetti, assicurando il rispetto dell'acquis dell'Unione europea. Ad esempio, il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia<sup>23</sup> prevede orientamenti che facciano maggiore chiarezza allo scopo di garantire l'osservanza delle direttive Uccelli e Habitat. Dovrebbe essere offerto un sostegno diretto in relazione alle procedure di appalti pubblici per progetti di interesse comune, al fine di **minimizzare i costi esterni e** ottenere il rapporto più vantaggioso qualità/prezzo<sup>24</sup>. Dovrebbe inoltre essere messa a disposizione un'assistenza tecnica adeguata nell'ambito dei meccanismi sviluppati per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, allo scopo di fornire sostegno finanziario ai progetti TEN-T di interesse comune.

<sup>23</sup> COM(2017)0198 final.

<sup>24</sup> COM(2017)0573 final

<sup>23</sup> COM(2017)0198 final.

<sup>24</sup> COM(2017)0573 final

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Al fine di garantire la certezza del diritto, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle procedure amministrative avviate prima della sua entrata in vigore,

#### *Emendamento*

(15) Al fine di garantire la certezza del diritto, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle procedure amministrative avviate prima della sua entrata in vigore, ***salvo decisione contraria concordemente adottata dagli interessati,***

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce i requisiti applicabili alle procedure amministrative osservate dalle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'autorizzazione e all'attuazione di tutti i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale della rete transeuropea dei trasporti.

#### *Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce i requisiti applicabili alle procedure amministrative osservate dalle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'autorizzazione e all'attuazione di tutti i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale della rete transeuropea dei trasporti ***di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, compresi i progetti preselezionati elencati nella parte III dell'allegato del regolamento che istituisce il "Meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027".***

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento, come un unico pacchetto, a progetti di interesse comune sulla rete globale della rete transeuropea dei trasporti.***

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) "decisione globale": la decisione o la serie di decisioni adottate **dalle/dall'autorità** di uno Stato membro, esclusi giudici o tribunali, che stabilisce se rilasciare al promotore di un progetto l'autorizzazione a realizzare le infrastrutture di trasporto necessarie al completamento del progetto, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativa;

a) "decisione globale": la decisione o la serie di decisioni adottate **dall'unica autorità competente** di uno Stato membro **e, ove applicabile, dall'autorità competente comune, ma** esclusi giudici o tribunali, che stabilisce se rilasciare al promotore di un progetto l'autorizzazione a realizzare le infrastrutture di trasporto necessarie al completamento del progetto, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativa;

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) "procedure di rilascio delle

b) "procedure di rilascio delle

autorizzazioni": ogni procedura da seguire o provvedimento da prendere di fronte alle autorità di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, prima che il promotore del progetto possa darvi attuazione;

autorizzazioni": ogni procedura da seguire o provvedimento da prendere di fronte alle autorità **competenti** di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, prima che il promotore del progetto possa darvi attuazione **e a decorrere dalla data della firma di accettazione della notifica del fascicolo da parte dell'unica autorità competente dello Stato membro**;

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) "promotore del progetto": **chi richiede un'autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che dà avvio a un determinato progetto**;

##### *Emendamento*

c) "promotore del progetto": **qualsiasi persona fisica o persona giuridica pubblica o privata che richiede un'autorizzazione per avviare un determinato progetto**;

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) "unica autorità competente": l'autorità designata dallo Stato membro per assolvere i compiti derivanti **dalla** presente regolamento;

##### *Emendamento*

d) "unica autorità competente": l'autorità designata dallo Stato membro, **a norma del rispettivo diritto nazionale**, per assolvere i compiti derivanti **dal** presente regolamento;

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

*e bis) "autorità competente comune", un'autorità istituita di comune accordo dalle uniche autorità competenti di due o più Stati membri o di uno o più Stati membri e di uno o più paesi terzi che è incaricata di facilitare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti transfrontalieri di interesse comune.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1**

1. Ogni progetto di interesse comune della rete centrale TEN-T è soggetto a una procedura integrata di rilascio delle autorizzazioni gestita da un'unica autorità competente designata da ciascuno Stato membro a norma degli articoli 5 e 6.

1. Ogni progetto di interesse comune della rete centrale TEN-T, **comprese le sezioni relative alla preselezione di cui alla parte III dell'allegato al regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa**, è soggetto a una procedura integrata di rilascio delle autorizzazioni gestita da un'unica autorità competente designata da ciascuno Stato membro a norma degli articoli 5 e 6.

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3**

3. Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei progetti di interesse comune, i promotori dei progetti e

3. Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente **ed efficace** dei progetti di interesse comune, i promotori

tutte le autorità interessate assicurano che le pratiche relative a tali progetti siano sbrigate nel modo giuridicamente più rapido possibile, anche per quanto riguarda le risorse assegnate.

dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che le pratiche relative a tali progetti siano sbrigate nel modo giuridicamente più rapido possibile, anche per quanto riguarda **la valutazione dei criteri di maturità nella selezione dei progetti** e le risorse assegnate.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Al fine di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6 e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure **amministrative** da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, **sia nazionale**, sia dell'Unione, sono integrate in un'unica decisione globale.

#### *Emendamento*

1. Al fine di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6 e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure **di rilascio delle autorizzazioni** da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, **incluse le pertinenti valutazioni ambientali**, sia **a livello nazionale e** dell'Unione, sono integrate in un'unica decisione globale, **senza pregiudicare la trasparenza, la partecipazione del pubblico, e i requisiti ambientali e di sicurezza a norma del diritto dell'Unione**.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. **In** caso di progetti di interesse comune per i quali l'obbligo di svolgere valutazioni degli effetti sull'ambiente si

#### *Emendamento*

2. **Fatte salve le scadenze di cui all'articolo 6 del presente regolamento**, in caso di progetti di interesse comune per i



evinca contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di procedure comuni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE.

quali l'obbligo di svolgere valutazioni degli effetti sull'ambiente si evinca contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di procedure comuni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE.

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro il ... (OP inserire la data: un anno a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento), ciascuno Stato membro designa un'unica autorità competente responsabile di agevolare **la procedura** di rilascio delle autorizzazioni, **ivi compresa la procedura relativa all'adozione** della decisione globale.

#### *Emendamento*

1. Entro il ... (OP inserire la data: un anno a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento), **e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020**, ciascuno Stato membro designa un'unica autorità competente responsabile di agevolare **le procedure** di rilascio delle autorizzazioni **necessarie ai fini dell'adozione** della decisione globale, **conformemente al paragrafo 3 del presente articolo**.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

**La responsabilità** dell'unica autorità competente di cui al paragrafo 1 e/o i compiti correlati possono essere delegati ad altra autorità **o** eseguiti da un'altra autorità di livello amministrativo idoneo, per un determinato progetto di interesse comune o per una particolare categoria di progetti di

#### *Emendamento*

**Su iniziativa** dell'unica autorità competente, **le responsabilità, gli obblighi** e/o i compiti correlati **di detta autorità**, di cui al paragrafo 1, possono, **d'intesa con lo Stato membro**, essere delegati ad altra autorità **ed** eseguiti da un'altra autorità di livello amministrativo idoneo **regionale, locale o di altro tipo**, per un determinato

interesse comune, alle seguenti condizioni:

progetto di interesse comune o per una particolare categoria di progetti di interesse comune, ***ad eccezione dell'adozione della decisione globale di cui al paragrafo 3 del presente articolo***, alle seguenti condizioni:

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) vi è una sola autorità responsabile per ***il*** progetto di interesse comune;

##### *Emendamento*

a) vi è una sola autorità ***competente*** responsabile per ***ciascun*** progetto di interesse comune;

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) l'autorità è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura che porta all'assunzione della decisione globale relativa al determinato progetto di interesse comune,  
e

##### *Emendamento*

b) l'autorità ***competente*** è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura che porta all'assunzione della decisione globale relativa al determinato progetto di interesse comune, e

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) l'autorità coordina la trasmissione di

##### *Emendamento*

c) l'autorità ***competente*** coordina la

tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti.

trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti.

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

La decisione globale dell'unica autorità competente è la sola decisione giuridicamente vincolante che deriva dalla procedura **legale** di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, queste possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, ai sensi della legislazione nazionale. **Tale parere deve essere preso in considerazione dall'unica** autorità competente.

##### *Emendamento*

La decisione globale dell'unica autorità competente è la sola decisione giuridicamente vincolante che deriva dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione. **Fatte salve le scadenze di cui all'articolo 6 del presente regolamento**, qualora il progetto coinvolga altre autorità, queste possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, ai sensi della legislazione nazionale. **L'unica** autorità competente **è obbligata a tenere conto di tali pareri, in particolare se riguardano i requisiti stabiliti dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio.**

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Al momento di adottare la decisione globale, l'unica autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi della legislazione internazionale e dell'Unione e motiva debitamente la propria decisione.

##### *Emendamento*

4. Al momento di adottare la decisione globale, l'unica autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi della legislazione internazionale e dell'Unione e motiva debitamente la propria decisione **sulla base delle disposizioni giuridiche applicabili.**

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni vengano adottate in due o più Stati membri, le rispettive autorità competenti prendono tutti i provvedimenti necessari a fare sì che la cooperazione e il coordinamento fra loro siano efficienti ed efficaci. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione e internazionale, Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali.

#### *Emendamento*

5. Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni vengano adottate in due o più Stati membri, ***o in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi***, le rispettive autorità competenti prendono tutti i provvedimenti necessari a fare sì che la cooperazione e il coordinamento fra loro siano efficienti ed efficaci, ***oppure possono istituire un'autorità competente comune, fermi restando le scadenze di cui all'articolo 6, incaricata di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni***. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione e internazionale, Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali.

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***5 bis. Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento e in particolare del suo articolo 6 bis, l'unica autorità competente comunica alla Commissione la data di inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni e la decisione globale, come stabilito dall'articolo 6.***

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La fase che precede la domanda, che riguarda il periodo compreso tra l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione e la presentazione del fascicolo di domanda completo all'unica autorità competente, non può, in linea di principio, durare più di **due anni**.

#### *Emendamento*

2. La fase che precede la domanda, che riguarda il periodo compreso tra l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione e la presentazione del fascicolo di domanda completo all'unica autorità competente, non può, in linea di principio, durare più di **18 mesi**.

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Per avviare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il promotore del progetto dà notifica del progetto per iscritto all'unica autorità competente degli Stati membri interessati, trasmettendo anche una descrizione dettagliata del progetto. Entro **due mesi** dal ricevimento della suddetta notifica, l'unica autorità competente accetta per iscritto la notifica, oppure la rifiuta se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo perché possa essere avviata la procedura di rilascio della relativa autorizzazione. In caso di rifiuto, l'unica autorità competente motiva la propria decisione. La data della firma dell'accettazione della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, come data di inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione si considera la data di accettazione della notifica da parte dell'ultima autorità competente

#### *Emendamento*

3. Per avviare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il promotore del progetto dà notifica del progetto per iscritto all'unica autorità competente degli Stati membri interessati **o, se del caso, all'autorità competente comune**, trasmettendo anche una descrizione dettagliata del progetto. Entro **un mese** dal ricevimento della suddetta notifica, l'unica autorità competente accetta per iscritto la notifica, oppure la rifiuta se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo perché possa essere avviata la procedura di rilascio della relativa autorizzazione. In caso di rifiuto, l'unica autorità competente motiva la propria decisione. La data della firma dell'accettazione della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, come data di inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione si considera la data di accettazione della

coinvolta.

notifica da parte dell'ultima autorità competente coinvolta.

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

4. Entro **tre** mesi dall'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione l'unica autorità competente, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate e prendendo in considerazione le informazioni trasmesse dal promotore del progetto sulla base della notifica di cui al paragrafo 3, stila e trasmette al promotore del progetto una descrizione dettagliata della domanda indicante:

##### *Emendamento*

4. Entro **due** mesi dall'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione l'unica autorità competente ***o, se del caso, l'autorità competente comune***, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate e prendendo in considerazione le informazioni trasmesse dal promotore del progetto sulla base della notifica di cui al paragrafo 3, stila e trasmette al promotore del progetto una descrizione dettagliata della domanda indicante:

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***-a) l'autorità competente, al livello amministrativo idoneo, incaricata, in caso di delega da parte dell'unica autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;***

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b – punto i

*Testo della Commissione*

- i) le decisioni *e* i pareri necessari;

*Emendamento*

- i) le decisioni, **le autorizzazioni**, i pareri **e le valutazioni** necessari;

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

- ii) le autorità, le parti interessate e il pubblico potenzialmente coinvolti;

*Emendamento*

- ii) le autorità, le parti interessate e il pubblico potenzialmente coinvolti **e/o consultati**;

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b – punto iv**

*Testo della Commissione*

- iv) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare;

*Emendamento*

- iv) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare, **nonché la tempistica programmata complessiva**;

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Il promotore del progetto trasmette il fascicolo di domanda sulla base della

*Emendamento*

6. Il promotore del progetto trasmette il fascicolo di domanda sulla base della

descrizione dettagliata della domanda entro **21** mesi dal ricevimento della descrizione dettagliata. Decorso tale termine, la descrizione dettagliata della domanda non è più ritenuta applicabile, salva la decisione da parte dell'unica autorità competente di prorogare tale termine a seguito di una richiesta opportunamente motivata del promotore del progetto.

descrizione dettagliata della domanda entro **15** mesi dal ricevimento della descrizione dettagliata. Decorso tale termine, la descrizione dettagliata della domanda non è più ritenuta applicabile, salva la decisione da parte dell'unica autorità competente di prorogare tale termine **per un massimo di 6 mesi, di propria iniziativa o** a seguito di una richiesta opportunamente motivata del promotore del progetto.

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. L'unica autorità competente valuta la domanda e adotta una decisione globale entro **un anno** dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7. Gli Stati membri possono fissare una scadenza anticipata, se lo ritengono opportuno.

#### *Emendamento*

8. L'unica autorità competente valuta la domanda e adotta una decisione globale **vincolante** entro **6 mesi** dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, **a meno che l'unica autorità competente non decida, di propria iniziativa, di prorogare tale periodo, per un periodo massimo di 3 mesi, motivando la sua decisione.** Gli Stati membri possono fissare una scadenza anticipata, se lo ritengono opportuno.

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 6 bis*

#### *Procedura di rilascio delle autorizzazioni e assistenza finanziaria dell'Unione*



*1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del presente regolamento, lo stato di avanzamento del progetto è preso in considerazione nella valutazione dei progetti secondo i criteri di maturità nella selezione dei progetti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE).../... [che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa].*

*2. I ritardi riguardanti le fasi e le scadenze di cui all'articolo 6 giustificano un esame dello stato di avanzamento del progetto e la revisione dell'assistenza finanziaria ricevuta dall'Unione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE).../... [che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], che può comportare la riduzione o il ritiro dell'assistenza finanziaria.*

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Per i progetti che riguardano due o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati allineano le proprie tempistiche e concordano un calendario comune.

###### *Emendamento*

1. Per i progetti che riguardano due o più Stati membri ***o uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi***, le autorità competenti degli Stati membri interessati allineano le proprie tempistiche e concordano un calendario comune.

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***1 bis. In tali casi, per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni,***

*le uniche autorità competenti di due o più Stati membri o di uno o più Stati membri e di uno o più paesi terzi possono, di comune accordo, istituire un'autorità competente comune ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5.*

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il coordinatore europeo di cui all'articolo 45 del regolamento (UE)<sup>2</sup> n. 1315/2013 è autorizzato a seguire **da vicino** la procedura di rilascio delle autorizzazioni relativa ai progetti transfrontalieri di interesse comune e a facilitare i contatti tra le autorità competenti interessate.

#### *Emendamento*

2. Il coordinatore europeo di cui all'articolo 45 del regolamento (UE)<sup>2</sup> n. 1315/2013 è autorizzato a seguire la procedura di rilascio delle autorizzazioni relativa ai progetti transfrontalieri di interesse comune e a facilitare i contatti **e la cooperazione** tra le autorità competenti interessate **o, se del caso, con l'autorità competente comune.**

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Fatto salvo l'obbligo di rispettare le scadenze previste dal presente regolamento, in caso di mancata osservanza della scadenza relativa alla decisione globale **l'autorità** competente informa immediatamente il coordinatore europeo delle misure prese o da prendere per concludere la procedura di rilascio delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile. Il coordinatore europeo può richiedere **all'autorità** competente di riferire periodicamente sui progressi

#### *Emendamento*

3. Fatto salvo l'obbligo di rispettare le scadenze previste dal presente regolamento, in caso di mancata osservanza della scadenza relativa alla decisione globale **l'unica autorità** competente informa immediatamente **la Commissione e, se del caso,** il coordinatore europeo delle misure prese o da prendere per concludere la procedura di rilascio delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile. **La Commissione e, se del caso,** il coordinatore europeo può

compiuti.

richiedere *all'unica autorità* competente di riferire periodicamente sui progressi compiuti.

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. In caso di procedure di appalto indette da un organismo comune istituito dagli Stati membri partecipanti, tale organismo applica le disposizioni nazionali di uno degli Stati membri interessati; in deroga alle suddette direttive, tali disposizioni coincidono con quelle stabilite in conformità all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabili, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere in ogni caso l'applicazione di un'unica legislazione nazionale *qualora* le procedure di appalto *siano* indette da un organismo comune.

#### *Emendamento*

2. In caso di procedure di appalto indette da un organismo comune istituito dagli Stati membri partecipanti, tale organismo, *insieme alle sue controllate, se del caso*, applica le disposizioni nazionali di uno degli Stati membri interessati; in deroga alle suddette direttive, tali disposizioni coincidono con quelle stabilite in conformità all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabili, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere in ogni caso l'applicazione di un'unica legislazione nazionale *per* le procedure di appalto indette da un organismo comune *e, se del caso, dalle sue controllate, per quanto concerne l'intero progetto*.

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1

*Testo della Commissione*

Se un promotore di progetto o uno Stato membro ne fa richiesta, in conformità ai relativi programmi di finanziamento dell'Unione e fatto salvo il quadro finanziario pluriennale l'Unione fornisce assistenza tecnica per consentire l'attuazione del presente regolamento e per agevolare la realizzazione di progetti di interesse comune.

*Emendamento*

Se un promotore di progetto o uno Stato membro ne fa richiesta, in conformità ai relativi programmi di finanziamento dell'Unione e fatto salvo il quadro finanziario pluriennale l'Unione fornisce assistenza tecnica, ***consulenza e assistenza finanziaria*** per consentire l'attuazione del presente regolamento e per agevolare la realizzazione di progetti di interesse comune ***in ogni fase del processo***.

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Emendamento*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

***Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano in un dato Stato membro a decorrere dalla data in cui l'unica autorità competente è stata designata da tale Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.***

***La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale un avviso qualora tali disposizioni diventino applicabili in uno Stato membro.***